

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/740 DELLA COMMISSIONE**del 13 maggio 2022****concernente la non approvazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 marzo 2015 le società Dow AgroSciences e Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA hanno presentato alla Spagna («lo Stato membro relatore») una domanda di approvazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 7 luglio 2015 lo Stato membro relatore ha informato i richiedenti, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.
- (3) Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego proposto dai richiedenti. Il 17 marzo 2017 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'Autorità.
- (4) In conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 l'Autorità ha trasmesso al richiedente e agli altri Stati membri il progetto di rapporto di valutazione ricevuto dallo Stato membro relatore e ha organizzato una consultazione pubblica al riguardo.
- (5) In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha chiesto ai richiedenti di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa.
- (6) La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.
- (7) Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. L'8 ottobre 2018 l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni ⁽²⁾ sulla valutazione del rischio della sostanza attiva 1,3-dicloropropene.
- (8) Nelle sue conclusioni l'Autorità ha indicato che, sulla base delle informazioni disponibili presentate nel fascicolo, non ha potuto ultimare la valutazione del rischio per i consumatori, gli operatori, i lavoratori, gli astanti e i residenti, e ha individuato per tutti gli impieghi rappresentativi potenziali motivi di preoccupazione per le acque sotterranee, gli artropodi non bersaglio (api comprese), gli uccelli e i mammiferi come pure gli organismi del suolo.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ *EFSA Journal* 2018;16(11):5464, Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva (EZ)-1,3-dicloropropene come antiparassitario; doi:10.2903/j.efsa.2018.5464.

- (9) La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sul progetto di relazione di esame. I richiedenti hanno presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.
- (10) Il 22 ottobre 2021 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la sua relazione di esame e un progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene. La Commissione ha osservato che i motivi di preoccupazione individuati dall'Autorità non hanno potuto essere dissipati e che pertanto non è stato possibile concludere che i criteri di approvazione sono soddisfatti.
- (11) Con lettera del 19 gennaio 2022 i richiedenti hanno ritirato la domanda di approvazione dell'1,3-dicloropropene. L'1,3-dicloropropene non dovrebbe pertanto essere approvato.
- (12) Il presente regolamento non impedisce la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione dell'1,3-dicloropropene a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva 1,3-dicloropropene non è approvata.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
